

SINTESI ISTRUZIONI OPERATIVE INPS
CIRCOLARE N. 115/2020

Modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"	I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono richiedere trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario: ▪ per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, ▪ per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale (<i>per i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo</i>). Il limite massimo è di 18 settimane; ▪ a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali nel periodo fino al 12 luglio 2020; ▪ anche se non hanno mai presentato domande di ammortizzatori per COVID. I periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamento previsto dal D.L. n. 104/2020. Esempio: richiesta autorizzata CIGO dal 6/07/2020 al 1/08/2020 Le 3 settimane dal 13/07 al 1/08 saranno scomputate dalle 9 di cui al D.L. n. 104/2020. Si potranno chiedere le restanti 6 settimane, più le eventuali ulteriori 9 settimane. Nel caso, invece, di domande presentate, ma non ancora autorizzate, che afferiscono a periodi che si collocano a cavallo del 13 luglio 2020, le istanze saranno valutate anche alla luce del D.L. n. 104/2020. Per i periodi fino al 12 luglio 2020, sarà preliminarmente verificato il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa, mentre i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane di cui al D.L. n. 104/2020. I datori di lavoro, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, potranno proporre istanza per accedere all'ulteriore periodo di 9 settimane. Si rileva, comunque, che non è necessaria la totale fruizione delle prime 9 settimane, in quanto, a differenza del previgente impianto normativo previgente, <u>si tiene conto dei periodi autorizzati e non del dato relativo al fruito.</u>
---	---

Modalità di richiesta delle prime 9 settimane previste dal D.L. n. 104/2020	Per le prime 9 settimane (o per i periodi precedentemente autorizzati) va utilizzata la causale “COVID-19 nazionale” già in essere. Per le domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore al massimo consentito (9 complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina successive al 12 luglio 2020), le Strutture territoriali ridetermineranno il limite con un accoglimento parziale delle richieste. Nel caso in cui l’impresa avesse esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa¹, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, e avesse richiesto trattamenti di CIGO ai sensi del D.Lgs n. 148/2015, per periodi successivamente ricompresi nella tutela di cui all’art. 1 del D.L. n. 104/2020, le settimane non ancora autorizzate o quelle autorizzate per le quali non siano stati comunque emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia provveduto all’esposizione del codice evento su Uniemens, potranno essere convertite in periodi con causale “COVID-19 nazionale”, su espressa richiesta dei datori di lavoro. Le aziende dovranno inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui richiedono la conversione della causale. Per le domande di FIS e dei Fondi di solidarietà, l’azienda interessata a modificare la causale, e quindi la disciplina di riferimento, dovrà inviare richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale “COVID-19 nazionale”. A tal fine, per il FIS, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare.
Ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, ASO e CIGD previsto dal D.L. n. 104/2020	Per la concessione dell’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, è necessaria la presentazione della domanda di concessione con una causale specifica e con una <u>dichiarazione di responsabilità</u>², in cui si autocertifica la <u>sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato</u>. Dovrà essere, infatti, inoltrata specifica domanda con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”. L’Istituto autorizza i trattamenti e, in base alla dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto. Le modalità di presentazione delle domande per il secondo periodo, della durata massima di 9 settimane da concludersi entro il 31 dicembre 2020, saranno rese note con successivo apposito messaggio.

¹ D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020

² ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Aspetti contributivi	Per le prime 9 settimane, non è previsto il versamento del contributo addizionale; per le ulteriori 9 settimane le imprese sono comunque esonerate dal versamento del suddetto contributo laddove abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. E' dovuto, invece, il seguente versamento del contributo addizionale³: a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Per richiedere, dunque, l'ulteriore periodo di 9 settimane, le imprese dovranno presentare la suddetta domanda con causale specifica nonché richiamata dichiarazione di responsabilità, in cui autocertificare: 1) la sussistenza e l'indice dell'eventuale riduzione del fatturato <i>oppure</i> 2) il diritto all'esonero dal versamento del contributo addizionale, in quanto l'attività di impresa ha subito una riduzione fatturato pari o superiore al 20% o è stata avviata (nel senso sopra precisato) in data successiva al primo gennaio 2019⁴. Con l'autocertificazione di cui al punto 1), il datore di lavoro dovrà attestare l'eventuale riduzione del fatturato secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate. Lo scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. Le imprese che anticipano i relativi trattamenti ai dipendenti interessati e che sono soggette al contributo addizionale, dovranno provvedere al versamento a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione (cassa integrazione o assegno ordinario), adottato dall'Istituto. Nell'ambito del flusso Uniemens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l'azienda dovrà esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche quello riferito ai periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale e dovrà assolvere i conseguenti obblighi contributivi.
------------------------------------	--

³ calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Lo stesso sarà dovuto con riferimento a tutti i trattamenti (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.lgs n. 148/2015).

⁴ si tiene conto della data di inizio dell'attività di impresa comunicata dall'azienda alla Camera di Commercio, riferita al codice fiscale dell'azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale

	In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione avvenga nel mese in cui termina il periodo di integrazione salariale o successivamente, l'azienda è tenuta a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione. Le imprese autorizzate al pagamento diretto devono attenersi, ai fini del pagamento del contributo addizionale, alle modalità applicative e alle scadenze indicate nei messaggi INPS n. 6129/2015 e n. 1113/2017. Qualora nel quinquennio mobile l'azienda sia autorizzata a fruire di altri periodi di integrazione salariale di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015, il suddetto periodo di integrazione salariale delle ulteriori 9 settimane non rileva ai fini della determinazione della misura dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo. Durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.
Caratteristiche degli interventi di CIGO e ASO previsti dal D.L. n. 104/2020	Gli interventi con causali "COVID-19 nazionale" e "COVID 19 con fatturato", ai fini del computo della durata, <u>non rientrano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile</u> per i trattamenti di CIGO e ASO dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del D.Lgs n. 148/2015 e nel limite delle 26 settimane per l'ASO del Fondo di integrazione salariale (FIS). Tali trattamenti derogano: ▪ al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall'articolo 4 del D.Lgs n. 148/2015; ▪ al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015. Possono richiedere i trattamenti di CIGO e di ASO anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra. I periodi autorizzati con le suddette causali sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di ASO. Per l'accesso agli interventi di CIGO e di ASO i lavoratori devono essere alle dipendenze dell'azienda richiedente <u>alla data del 13 luglio 2020</u>. Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. In relazione all'istruttoria della domanda, non si applica l'art. 11 del D.Lgs n. 148/2015. Di conseguenza, l'azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all'art. 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo <u>l'elenco dei lavoratori destinatari della prestazione</u>.

Regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e ASO	Le aziende che trasmettono le domande sono dispensate dall'osservanza dell'articolo 14 del D.Lgs n. 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2. Resta ferma l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. <u>Le aziende, all'atto della presentazione della richiesta di concessione dell'integrazione salariale ordinaria, compilando la domanda, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito gli adempimenti suddetti, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.</u>
CIGO per le aziende che si trovano in CIGS ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, e smi	Le imprese che, alla data del 13 luglio 2020, hanno in corso un trattamento di CIGS e che devono sospenderlo per l'interruzione dell'attività produttiva a causa del COVID-19, possono accedere alla CIGO, per una durata massima di 18 settimane (9 + 9), per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale "COVID-19 nazionale – sospensione CIGS". L'Inps provvederà ad autorizzare le domande di CIGO nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di CIGS stabilito dai decreti ministeriali. I datori di lavoro che, al termine delle prime 9 settimane di CIGO, volessero accedere al secondo periodo di 9 settimane, devono comunicare al Ministero del Lavoro la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS.
Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)	Come già previsto dalla disciplina emergenziale previgente, l'assegno ordinario, disciplinato dal D.L. n. 104/20 (alle condizioni e nei limiti sopra illustrati), è concesso <u>anche</u> ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) <u>che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti</u>. Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alla causale "COVID-19", è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.
Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso	Possono presentare la domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 13 luglio 2020, avevano in corso un trattamento con assegno di solidarietà. In tal caso, la concessione dell'assegno ordinario – che può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro – sospende e sostituisce il predetto assegno di solidarietà. Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva non può superare le 18 settimane (9+9) e, con riferimento al secondo periodo di 9 settimane, si applica la medesima disciplina già illustrata.

Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA	<u>A regime</u>, le domande devono essere inviate all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. E' tuttavia previsto, <u>in sede di prima applicazione</u>, un differimento del termine: - per espressa previsione del DL n. 104/20, il termine per l'invio delle domande che, in via ordinaria, sarebbe scaduto nel periodo ricompreso tra il 1° agosto e il 31 agosto scorso (incluse eventuali istanze per periodi iniziati tra 1° luglio e 12 luglio, ai sensi della normativa previgente), è stato differito al 30 settembre 2020. L'INPS preannuncia lo slittamento di tale ultimo termine al 31 ottobre 2020, nell'ambito della imminente legge di conversione del DL n. 104/20. Pertanto, il predetto termine del 30 settembre viene sospeso e le <u>domande presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre</u> saranno definite dall'Istituto successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge di conversione. Si ricorda, peraltro, che, qualora la domanda riguardi un arco temporale plurimensile, il regime di decadenza riguarda esclusivamente il periodo rispetto al quale sia scaduto il termine di invio della domanda stessa. Si ricorda, inoltre, che nel caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, <u>con anticipo del 40%</u> (illustrato nel prosieguo), l'istanza va trasmessa <u>entro 15 giorni</u> dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA	<u>A regime</u>, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale devono essere trasmessi all'Istituto entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione, con i relativi oneri, resta a carico dell'azienda inadempiente. Anche per la trasmissione dei suddetti dati, tuttavia, è previsto, <u>in sede di prima applicazione</u>, un differimento: - per espressa previsione del DL n. 104/20, i termini che, in via ordinaria, si collocavano tra 1° agosto e 31 agosto 2020 sono stati differiti al 30 settembre 2020. L'INPS, sentito il Ministero del Lavoro, comunica che il medesimo differimento al 30 settembre 2020 si estende ai termini di trasmissione dei dati che, in via ordinaria, si collocavano successivamente al 31 agosto 2020 (es. domanda di integrazione salariale per periodo da 8 giugno a 4 luglio 2020, autorizzata e notificata il 7 agosto 2020: in via ordinaria, termine per invio dei dati di pagamento scadebbe il 6 settembre 2020, <u>ma tale termine risulta penalizzante rispetto a quello differito del 30 settembre 2020, per cui va applicato quest'ultimo</u>).

	▪ Ciò detto, anche per la trasmissione dei dati di pagamento l'INPS preannuncia lo slittamento di tale ultimo termine al 31 ottobre 2020. Pertanto, <u>il predetto termine del 30 settembre viene sospeso</u> e le <u>domande presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre</u> saranno definite dall'Istituto successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 104/20.
Modalità di pagamento della prestazione	Resta confermata la facoltà dell'azienda di anticipare le prestazioni ai lavoratori, per poi conguagliare gli importi o, in alternativa, di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS. In tale ultimo caso, <u>non</u> è necessario produrre all'Istituto la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Nel caso di pagamento diretto, inoltre, resta possibile richiedere l'anticipo del 40%, secondo le seguenti modalità: ▪ <u>l'istanza deve essere inviata entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;</u> l'Istituto, a sua volta, la autorizza e dispone il pagamento ai lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. ▪ Successivamente, <u>entro il termine di decadenza previsto per la trasmissione dei dati di pagamento (cfr. paragrafo precedente), l'azienda deve inviare il modello "SR41 semplificato" ai fini del saldo dell'integrazione salariale ai lavoratori da parte dell'INPS.</u> Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e dei relativi oneri resta a carico dell'azienda inadempiente; ciò comporta, tra l'altro, che <u>le somme eventualmente corrisposte dall'Inps ai lavoratori, a titolo di anticipo, saranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.</u> In via generale, per la disciplina applicabile alla fattispecie del pagamento diretto con anticipo del 40%, <u>l'INPS richiama espressamente il messaggio n. 2489/20 e la circolare n. 78/20</u> (Cfr. comunicazioni Ance del 19/06/2020).
Risorse finanziarie	Il DL n. 104/20 stanziamenti aggiuntivi, che si vanno a sommare a quelli già previsti nei precedenti provvedimenti normativi in materia di ammortizzatori sociali finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID. Tali stanziamenti complessivi sono destinati a finanziare i trattamenti di integrazione salariale (e la relativa contribuzione figurativa) che non sarebbero stati autorizzati nell'ambito del regime ordinario di cui al D. lgs. 148/15: per quanto riguarda specificamente la CIGO, si tratta del superamento dei limiti di fruizione ordinariamente previsti e della "CIGO sospensione CIGS", mentre per il FIS ci si riferisce all'estensione dell'assegno ordinario ai datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti. Il monitoraggio del tetto di spesa è effettuato dall'INPS; qualora, dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri il raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato per ciascun tipo di ammortizzatore, l'Istituto non emetterà ulteriori provvedimenti di concessione.

Il DL n. 104/20 ha introdotto una specifica tutela per i lavoratori che, anteriamente all'entrata in vigore dello stesso, siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, in quanto domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e divieto di allontanamento dal relativo territorio.

Tale prestazione **riguarda esclusivamente i datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia**, che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente ai lavoratori di cui sopra, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori medesimi, **per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020**.

Inoltre, la tutela trova applicazione solo nel caso in cui i predetti lavoratori non siano stati già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di integrazione salariale, ai sensi della normativa previgente in materia di ammortizzatori sociali finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID, né siano stati destinatari del regime di *"tutela del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"* di cui all'art. 26 del "Decreto Cura Italia" (periodo equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento).

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, l'azienda può presentare all'INPS, **entro il 15 ottobre 2020, a pena di decadenza, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD o ASO con la specifica causale "COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare"**. Il periodo oggetto della domanda deve collocarsi nell'arco temporale dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità e comunque fino a un massimo di 4 settimane complessive.

L'istanza deve essere corredata da un'autocertificazione del datore di lavoro, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, indicante l'autorità che ha emanato il provvedimento di restrizione.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile a breve dall'INPS e comunicata con un apposito messaggio. In ogni caso l'Istituto specifica che, in ragione dei tempi tecnici di realizzazione delle procedure di gestione, in fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del predetto messaggio.

Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS, i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale devono essere inviati all'Istituto entro il 15 novembre 2020.

Decorsi inutilmente i suddetti termini, il pagamento della prestazione e dei relativi oneri resta a carico dell'azienda.

La prestazione qui illustrata è riconosciuta nel limite di spesa di 59,3 milioni di euro per l'anno 2020. Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'INPS; qualora, dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri il raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, l'Istituto non emetterà ulteriori provvedimenti di concessione.